

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N. 628 DEL- 1 GIU. 2015**

Oggetto: Dr. T. G. – permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di autorizzare la permanenza in servizio oltre i 65 anni e fino al 14/05/2020, data di compimento del 70° anno di età, richiesta dal Dirigente medico di struttura complessa **Dr. TAPPATA' Giuseppe** ai sensi dell'art. 22 L. 183/2010, dando atto che a tale data lo stesso avrà maturato 44 anni, 2 mesi e 10 giorni di anzianità contributiva, di cui 39 anni, 1 mese e 10 giorni di servizio effettivo;
2. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinielli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

▣ Normativa ed atti di riferimento:

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 1 - comma 6, lettera a) - della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge n. 247/2007;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 DPR 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Nota Dip. Funzione Pubblica n. 53309 del 20/11/2013;
- Nota Dip. Funzione Pubblica n. 6295 del 31/01/2014
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015.

▣ Motivazione:

Il Dr. TAPPATA' Giuseppe, dirigente medico con incarico di struttura complessa, nato il 14/05/1950, con nota assunta al prot. gen. al n. 34613 del 21/03/2015, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia - introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 - la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, prevede il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del limite ordinamentale (65 anni), del dipendente della pubblica amministrazione che abbia maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011.

Tenuto conto che dal fascicolo personale risulta che il Dr. Tappatà al 31/12/2011 aveva già raggiunto il diritto a pensione con la cd. "quota 96" (ex art. 1, comma 6, lettera a, L. 243/2004, come modificato dall'art. 1 L. 247/2007, avendo a tale data maturato presso l'INPS - gestione dipendenti pubblici, ex CPS - un'anzianità contributiva complessiva di 35 anni, 9 mesi e 26 giorni, di cui anni 5 e mesi 1 riscattati), lo stesso dovrebbe cessare con effetto 01/06/2015.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 - invocato dal dipendente per il mantenimento in servizio oltre tale data - consente però ora a tutti i dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento del limite ordinamentale dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Almeno fino alla pubblicazione della circolare F.P. n. 2 del 19/02/2015, la dottrina aveva considerato la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari fino al 40° anno di servizio effettivo sempre come un diritto potestativo del dipendente, anche in linea a risposte a quesiti specifici fornite dall'ex INPDAP.

Sulla stessa posizione era la Funzione Pubblica la quale, con nota n. 53309 del 20/11/2013, aveva confermato la vigenza dell'art. 22 L. 183/2010 anche alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina previdenziale dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013. Per la Funzione Pubblica i dirigenti medici e del ruolo sanitario rimangono dunque soggetti ad un regime speciale, in forza del quale possono continuare a chiedere di proseguire il servizio oltre il limite ordinamentale dei 65 anni. L'accoglimento della domanda, con tale lettura, resta pertanto subordinato al solo vincolo, posto dalla legge, dell'invarianza numerica dei dirigenti.

L'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, ha abrogato alcune norme che prevedevano il trattenimento in servizio, ma non le disposizioni sulla permanenza invocate dal dipendente. Inoltre detto articolo, al comma 4, nel riscrivere le disposizioni sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11 D.L. 112/2008, ha escluso l'applicabilità di tale istituto nei confronti dei dirigenti responsabili di struttura complessa.

La F.P., con la citata circolare n. 2/2015 nel rivedere - peraltro solo in parte, e non senza imprecisioni - la propria posizione in merito all'istituto della permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni, fornendo le conseguenti nuove linee interpretative per l'applicazione di tale normativa di interesse - ha recentemente confermato, al punto 3.2, il regime speciale applicabile per i dirigenti medici (e sanitari) di struttura complessa, per i quali *"perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell'interessato, fino al maturare del 40° anno di servizio effettivo"*.

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigente già cessati, purchè in servizio al 31/01/2010. La citata circolare F.P. n. 2/2012 in merito alla questione - molto importante, costituendo unica ragione di rigetto dell'istanza - non ha fornito alcuna indicazione. Come evidenziato anche da alcuni commentatori (Stefano Simonetti in un articolo del Sole 24 Ore Sanità del 09/03/2015) non è stato, ad esempio, chiarito se tale aumento sia da correlare al turn-over ed alle nuove assunzioni e se sia riferito al numero complessivo o a quello dello specifico profilo.

In coerenza con le direttive a suo tempo fornite dall'ASUR con nota 11894/2012 e successiva corrispondenza ed in attesa di diverse istruzioni al riguardo, nella verifica dell'invarianza numerica si ritiene di dover comunque adeguatamente tener conto delle dinamiche che ordinariamente caratterizzano le procedure di reclutamento. A tal fine - tramite l'ufficio reclutamento - sono state effettuate le conseguenti rilevazioni dei dirigenti medici a tempo indeterminato, assumendo quale parametro di riferimento il numero dei dirigenti medici in servizio al 31/12/2013.

Da tali rilevazioni è emerso quanto segue:

dirigenti medici, a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2013:	n. 515
dirigenti medici, a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2014:	n. 504
assunzioni autorizzate a tempo indeterminato fino al 30/09/2015:	n. 22
cessazioni a tempo indeterminato previste fino al 30/09/2015:	n. 16
dirigenti in servizio, a tempo indeterminato, previsti al 30/09/2015:	n. 510

Dalla permanenza non deriva dunque - anche con riferimento all'andamento delle assunzioni finora autorizzate nei piani occupazionali - alcun aumento del numero dei dirigenti, anche a voler tenere conto della permanenza in servizio già autorizzata a valere dal 1° maggio 2015 con precedente determina n. 495/2015 e di altre due unità che hanno chiesto la permanenza a valere, come nel presente caso, dal 01/06/2015.

Per quanto sopra, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio, e del quale non è stata prevista la cessazione nel P. O., non si determinano costi aggiuntivi rispetto al Budget 2015.

La permanenza è consentita fino al compimento dei 70 anni di età. A tale data (14/05/2020) il Dr. Tappatà avrà infatti maturato 44 anni, 2 mesi e 10 giorni di anzianità contributiva, di cui però – ai sensi della nota operativa Inpdap n. 56/2010 – solo 39 anni, 1 mese e 10 giorni di servizio effettivo.

Resta inteso che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare la permanenza in servizio oltre i 65 anni e fino al 14/05/2020, data di compimento del 70° anno di età, richiesta dal Dirigente medico di struttura complessa **Dr. TAPPATA' Giuseppe** ai sensi dell'art. 22 L. 183/2010, dando atto che a tale data lo stesso avrà maturato 44 anni, 2 mesi e 10 giorni di anzianità contributiva, di cui 39 anni, 1 mese e 10 giorni di servizio effettivo;
2. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente R.F.
Dr.ssa Maria Pieroni

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti



- ALLEGATI -



REGIONE MARCHE

Numero 628/AV3

Data 01/06/2015

DETERMINA N. 628/AV3 DEL 01/06/2015

Dr. T. G. – permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.

PUBBLICAZIONE:

dal 01/06/2015 al 15/06/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 01/06/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

01/06/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Luigi Lambertucci

Collegio Sindacale: inviata con nota del 01/06/2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____